


Avvisi Speciali

Avviso No. 68 del 17/12/2025

Piani transnazionali per la formazione dei
lavoratori stranieri nei loro paesi d'origine

**SkillRoute | Rotte formative
transnazionali**



Indice

1.	Finalità dell'Avviso.....	3
2.	Oggetto dell'Avviso: piani formativi aziendali condivisi	5
3.	Presentatori e attuatori.....	6
	3.3.Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano.....	10
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari.....	10
5.	Risorse dell'Avviso	11
6.	Parametri di contributo per i piani	12
7.	Costi e attività ammissibili	12
8.	Riconoscimento del contributo	13
9.	Accordo di condivisione sindacale	14
10.	Regime d'aiuti	15
11.	Durata dei piani formativi	16
12.	Modalità e termini di partecipazione.....	17
13.	Documentazione per la partecipazione alla procedura.....	18
14.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	19
15.	Reclami e rimedi giurisdizionali.....	21
16.	Verifiche successive.....	22
17.	Convenzione	22
18.	Richiesta di anticipo del contributo.....	22
19.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	23
20.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale.....	23
21.	Responsabile del procedimento e chiarimenti	24
22.	Tutela dei dati personali	24
23.	Norma di rinvio	24

1. Finalità dell'Avviso

Foncoop, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative e nelle realtà dell'economia sociale e civile, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso, intende sostenere la realizzazione di percorsi formativi transnazionali rivolti a cittadini di Paesi terzi, in coerenza con quanto previsto dal Decreto-Legge 20/2023 (cd. Decreto Cutro) convertito nella Legge 50/2023¹, e dai successivi decreti flussi.

L'Avviso persegue le seguenti finalità generali:

1. sostenere la competitività delle imprese aderenti attraverso la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro nei settori caratterizzati da carenza di manodopera;
2. favorire l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri formati e qualificati e l'accesso a un'occupazione stabile.

A tale scopo sono promosse la prima implementazione (*start up*) e la messa a sistema (*scale up*) di modelli e reti di selezione e formazione di cittadini stranieri nei loro Paesi di origine, di transito o primo asilo, nonché il *matching* con le imprese di destinazione in Italia per rispondere ai fabbisogni reali di competenze nei settori produttivi caratterizzati da carenza di manodopera. Ogni iniziativa deve essere progettata e realizzata nel rispetto delle procedure previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Commissione Interministeriale di riferimento.

1.1. Contesto di riferimento

La difficoltà di reperimento di manodopera qualificata per le imprese italiane emerge chiaramente dalle indagini di Unioncamere / Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Sistema Informativo Excelsior che stima un fabbisogno di circa 640.000 lavoratori immigrati nel quinquennio 2024-2028.

Secondo Legacoop-Prometeia (2024), in ambito cooperativo, il deficit annuo in termini di forza lavoro è stimabile in circa 150.000 unità fino al 2030, in ragione di pensionamenti e turnover e del contestuale inverno demografico. Analoghe analisi dell'Area Studi di Confcooperative mostrano che il 47,8% delle 447.000 posizioni al momento ricercate risulta di difficile reperimento, con oltre 34.500 figure professionali introvabili, soprattutto nei settori sociosanitario, agricolo, logistico, edilizia e servizi.

Per contribuire a una risposta positiva a tali criticità, Foncoop intende favorire la sperimentazione

¹ Le modalità di attuazione di quanto previsto dalla norma sono definite dalle Linee guida “Modalità di predisposizione dei programmi di formazione \professionale e civico-linguistica e criteri per la loro valutazione” della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottate con Decreto Direttoriale n. 27 del 7 luglio 2023.

di modelli replicabili e innovativi di formazione transnazionale e inserimento lavorativo, capaci di generare impatto positivo sulle persone, sulle imprese e sulle comunità di riferimento.

In particolare, con il presente Avviso sono incentivate:

- l'offerta di percorsi professionalizzanti, civico-linguistici e sulla sicurezza che garantiscono ai lavoratori stranieri l'acquisizione di competenze certificate e immediatamente spendibili nel contesto produttivo italiano prima dell'ingresso nel Paese;
- la costruzione e il consolidamento di reti di collaborazione stabile tra le imprese aderenti e partner formativi esteri affidabili, favorendo modelli di cooperazione duraturi e sostenibili;
- l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio italiano, rendendo operativo il canale di ingresso "extra-quote" previsto dal Decreto Cutro.

Con questa iniziativa Foncoop intende, dunque, rafforzare il proprio ruolo di promotore di coesione sociale e di attore di politica attiva, mettendo la formazione continua al servizio di una migrazione regolare, sicura e qualificata, in coerenza con i principi cooperativi e con i valori dell'economia sociale e civile. In tale prospettiva, l'Avviso sostiene anche la progettazione e sperimentazione di modelli integrati di accoglienza, in cui percorsi formativi, infrastrutture sociali e servizi di supporto alla permanenza dei cittadini stranieri contribuiscono a favorire l'integrazione sociale, il benessere dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile dei territori, generando al contempo nuove opportunità di servizio e crescita locale.

1.2. Obiettivi specifici dell'Avviso

Obiettivi specifici delle iniziative sostenute dal presente Avviso sono dunque i seguenti:

- ✓ Sviluppo delle competenze dei cittadini stranieri
 - Percorsi di formazione civico-linguistica e tecnico-professionale, finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie per l'inserimento lavorativo;
 - Attività di accompagnamento motivazionale e orientamento alla cultura lavorativa italiana;
 - Supporto pratico all'ingresso nel mondo del lavoro e nella comunità locale, tramite strumenti di orientamento, simulazioni di contesto lavorativo, formazione sui diritti e doveri del lavoratore e sulle regole di integrazione sociale e civica.
- ✓ Sostegno alle imprese aderenti
 - Sperimentazione di modelli di reclutamento e inserimento qualificato;
 - Consolidamento di reti e partnership internazionali affidabili;
 - Rafforzamento della capacità di rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro;

- Progettazione e rafforzamento di infrastrutture sociali e servizi per accoglienza, integrazione e permanenza dei cittadini stranieri.
- ✓ Rafforzamento dei sistemi territoriali e settoriali
- Creazione di reti collaborative tra imprese, enti formativi, istituzioni e organizzazioni locali;
 - Contribuzione alla pianificazione strategica dei flussi di ingresso;
 - Promozione di pratiche formative e servizi integrati, capaci di coniugare competitività aziendale, qualità del lavoro, inclusione sociale e sviluppo dei territori.
- ✓ Innovazione metodologica e sperimentazione
- Progettazione di percorsi flessibili e blended;
 - Applicazione di strumenti di certificazione e validazione delle competenze;
 - Test di metodologie replicabili e sostenibili, con raccolta di evidenze a supporto di policy future.

2. Oggetto dell'Avviso: piani formativi aziendali condivisi

Sono oggetto del presente Avviso piani formativi aziendali o pluraziendali condivisi finalizzati alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi transnazionali nei Paesi di origine, transito o primo asilo di cittadini stranieri, in attuazione di quanto previsto dal Decreto-Legge n. 20/2023 (Decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2023.

Il piano formativo condiviso è un programma di attività, tra quelle ammesse nel presente Avviso, risultante da un accordo fra il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Per i piani pluraziendali è richiesto il coinvolgimento delle Organizzazioni Datoriali Cooperative come previsto dal Protocollo d'intesa per la condivisione dei piani formativi approvato dalle Parti istitutrici del Fondo il 27 luglio 2023.

Per essere ammissibile, il piano formativo aziendale o pluraziendale deve dare esecuzione a un programma formativo già approvato dall'apposita Commissione interministeriale convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) come modificato dal D.L.20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 50 del 5 maggio 2023².

² Cfr. Linee Guida sulle Modalità di Predisposizione dei Programmi di Formazione Professionale e Civico-Lingistica e Criteri per la loro Valutazione del 23/6/2023.

In particolare, sono ammissibili i piani formativi associati a programmi formativi approvati dalla suddetta Commissione Interministeriale successivamente al 1° gennaio 2025.

I percorsi formativi devono riguardare:

- formazione civico-linguistica, volta all'acquisizione di competenze di base in lingua italiana (livello A1 QCER) e di conoscenze sui diritti, i doveri e le istituzioni della Repubblica Italiana;
- formazione professionale specifica, finalizzata alla qualificazione dei destinatari secondo le esigenze produttive e organizzative delle imprese proponenti;
- formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008³;
- eventuali azioni integrative post-arrivo in Italia, anche finalizzate all'acquisizione di qualifiche utili all'inserimento effettivo del lavoratore straniero nel contesto produttivo e al suo adattamento professionale o alla familiarizzazione con il contesto socio-culturale del territorio di destinazione che ne migliori la capacità di integrazione.

L'Avviso valorizza la capacità delle imprese di promuovere inclusione, cooperazione e responsabilità sociale anche nei processi di internazionalizzazione della formazione e del lavoro.

A tale scopo, supporta:

- i piani che prevedono reti di partenariato internazionale stabili e qualificate, capaci di garantire qualità e sostenibilità alle attività realizzate nei Paesi terzi;
- i percorsi che coinvolgono cluster o filiere di imprese accomunate da fabbisogni professionali omogenei, con l'obiettivo di generare economie di scala e favorire l'inserimento coordinato dei lavoratori formati;
- le iniziative che sperimentano modelli innovativi di cooperazione formativa, di accompagnamento e tutoraggio, anche mediante strumenti digitali o soluzioni di apprendimento misto (blended learning).

I piani formativi dovranno garantire trasparenza e tracciabilità delle partnership coinvolte, dando piena esecuzione a quanto previsto dal progetto formativo approvato dalla Commissione interministeriale.

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (in quanto segue "soggetti presentatori" o "soggetti attuatori" dei piani), nel rispetto di quanto

³ Ai fini del presente Avviso, i costi riconducibili alla formazione obbligatoria in tema di sicurezza sono finanziabili nel solo caso in cui l'impresa scelga di applicare il regolamento "de minimis"; in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 tali attività restano escluse dal contributo.

previsto dal Decreto-legge n. 20/2023 (“Decreto Cutro”) e delle finalità dell’Avviso:

- le imprese aderenti a Foncoop⁴, che assumano o si impegnino ad assumere lavoratori/lavoratrici formati all'estero nell'ambito dei programmi transnazionali di cui al Decreto Cutro;
- i consorzi di imprese aderenti a Foncoop, anche in rappresentanza delle imprese consorziate coinvolte nell'accoglienza o nell'inserimento dei lavoratori formati all'estero;
- le società capogruppo di gruppi cooperativi paritetici aderenti a Foncoop, anche per le imprese controllate o partecipate aderenti;
- le associazioni temporanee di scopo (ATS) o associazioni temporanee di imprese (ATI) costituite, o da costituirsi formalmente dopo l'approvazione del contributo, tra imprese aderenti a Foncoop, enti di formazione e altri partner italiani o esteri coinvolti nella realizzazione delle attività;
- gli enti o società di formazione, accreditati presso una delle Regioni italiane o presso il Fondo per le attività realizzate sul territorio nazionale, che operino su incarico di imprese aderenti o loro aggregazioni;

Possono presentare piani a valere sul presente Avviso i soggetti:

- che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- per i quali non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna con sentenza definitiva per reati che incidono sulla moralità o affidabilità professionale e comunque per i reati elencati nell'art. 94 D.lgs. 36/2023;
- per i quali non sussistano circostanze impeditive all'erogazione del finanziamento ai sensi della vigente normativa antimafia.

La modifica della composizione soggettiva del soggetto proponente o attuatore è consentita solo nei casi previsti dal presente Avviso e in ogni caso è soggetta a specifica autorizzazione del Fondo, a pena di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con il presente Avviso o, se intervenuta in corso di esecuzione del piano formativo, di revoca del contributo concesso.

La sostituzione dell'ente di formazione o di altro soggetto attuatore è consentita con altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, purché la modifica non

⁴ Per le finalità del presente Avviso, per imprese aderenti si intendono quelle con adesione confermata al momento della presentazione del piano formativo e quelle in stato di “segnala adesione” al momento della presentazione del piano la cui adesione risulti tuttavia confermata entro i termini di rendicontazione delle attività.

pregiudichi la corretta esecuzione del piano formativo né alteri la coerenza dello stesso con le finalità e gli obiettivi del Decreto-legge n. 20/2023 (“Decreto Cutro”).

In via generale, e fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni contenute nel presente Avviso, la modifica soggettiva è consentita se:

1. non determina, a insindacabile giudizio del Fondo, alcun pregiudizio all’attuazione del piano per come approvato, né compromette la continuità delle attività o la validità delle attestazioni rilasciate;
2. il nuovo soggetto proponente o attuatore risulta in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dal presente Avviso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie per operare nel Paese di riferimento;
3. non è finalizzata ad aggirare le disposizioni del presente Avviso, né ad alterare gli equilibri del partenariato originariamente approvato;
4. nel caso di partenariato transnazionale, garantisce la mantenuta validità degli accordi di cooperazione tra il soggetto italiano proponente e i partner esteri coinvolti nel progetto.

Il soggetto interessato a ottenere l’autorizzazione alla modifica deve presentare al Fondo apposita richiesta motivata, sottoscritta anche dal soggetto sostituito, nella quale siano illustrate le ragioni della sostituzione e l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’esecuzione del piano.

Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.) rilasciata dal soggetto indicato in sostituzione, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Fondo rilascia o nega l’autorizzazione entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e dal Regolamento sui principi del procedimento amministrativo di Foncoop. Le modifiche soggettive producono effetto solo dalla data di autorizzazione espressa del Fondo, comunicata formalmente al richiedente.

Le operazioni societarie previste dall’ordinamento – quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, cessioni e trasferimenti di rami d’azienda – non costituiscono cessione della convenzione né delega a terzi. Tali operazioni non sono soggette ad autorizzazione preventiva, ma devono essere comunicate tempestivamente al Fondo, corredate da documentazione attestante l’avvenuta operazione e il mantenimento dei requisiti in capo al soggetto avente causa.

Nel caso di sostituzione di un partner estero, la comunicazione dovrà inoltre riportare evidenza del mantenimento degli impegni assunti dal partenariato transnazionale, nonché la conferma da parte dei soggetti coinvolti circa la continuità delle attività formative e la validità delle attestazioni rilasciate.

3.1. Associazioni temporanee

È ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di associazioni temporanee, costituende o costituite. Per le associazioni costituende, il soggetto mandatario, in fase di presentazione della domanda, dovrà inserire nella piattaforma la dichiarazione allegata al presente Avviso, contenente l'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo. La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento.

Per le associazioni già costituite, il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma copia del mandato collettivo con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e contenente:

- I dati anagrafici completi di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- il mandato speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Fondo da parte di tutti i soggetti associati per la realizzazione delle attività previste dal piano;
- la specificazione che l'eventuale revoca del mandato, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti del Fondo.

I singoli componenti dell'associazione temporanea sono assoggettati alla rendicontazione delle spese dagli stessi effettuate secondo i criteri stabiliti dall'Avviso.

I componenti dell'associazione temporanea sono tenuti a presentare, per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'associazione temporanea non è configurabile come delega a terzi.

3.2. Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee

I criteri previsti dal paragrafo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle altre forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di imprese, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle associazioni temporanee. Per tali soggetti si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle associazioni temporanee, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti che, nell'ambito di tali forme aggregative, partecipano all'Avviso.

3.3. Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano

Il Soggetto proponente/attuatore deve svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve eventuali deleghe specialistiche o affidamenti a partner qualificati, denominati "partner di progetto". Il coinvolgimento di soggetti delegati e/o partner di progetto è ammesso a condizione che questi siano già stati indicati nel programma formativo approvato dalla Commissione Interministeriale con annessa identificazione di ruolo e responsabilità nel progetto.

Il valore complessivo delle attività delegate non può essere superiore al 30% del valore complessivo del piano.

Il partner di progetto e/o il soggetto delegato non potranno, a loro volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione anche di parte dell'attività.

Il soggetto presentatore/attuatore resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Fondo a tutti gli effetti di legge.

Lo svolgimento dell'attività del partner di progetto avviene senza possibilità di addebitare ricarichi o costi aggiuntivi; sarà il soggetto proponente a verificare il rispetto di questa previsione da attestare nella dichiarazione finale.

Qualunque variazione al partenariato, laddove autorizzata dalla Commissione interministeriale, deve essere altresì comunicata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione. Le richieste di delega e/o di utilizzo di partner in corso d'opera, previa autorizzazione della Commissione interministeriale, devono allo stesso modo essere comunicate al Fondo prima dell'inizio delle attività oggetto della richiesta.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Sono soggetti beneficiari del presente Avviso le imprese aderenti a Foncoop⁵, singolarmente o in forma aggregata, che intendono realizzare piani formativi transnazionali approvati dalla Commissione interministeriale, così come approvati dalla stessa, in partenariato con enti di formazione accreditati e soggetti esteri operanti nei Paesi di origine, transito o primo asilo dei destinatari, nel rispetto delle disposizioni del Decreto-Legge n. 20/2023 e delle procedure definite dalla Commissione Interministeriale istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sono destinatari della formazione i cittadini di Paesi terzi, ivi inclusi apolidi e rifugiati riconosciuti da organismi internazionali, che:

- risiedano stabilmente nei Paesi di origine, di transito o di primo asilo individuati dal

⁵ Cfr. nota 4.

- progetto approvato dalla Commissione Interministeriale;
- siano selezionati dalle imprese beneficiarie o dai loro partner per la partecipazione ai percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in Italia;
 - partecipino a percorsi formativi professionalizzanti, civico-linguistici e sulla sicurezza, coerenti con i fabbisogni professionali espressi dalle imprese aderenti;
 - siano identificati dalle imprese aderenti quali futuri potenziali componenti della forza lavoro aziendale attraverso la cosiddetta "proposta nominativa".

La fruizione delle attività formative avviene senza oneri per i destinatari e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'impresa beneficiaria fino all'effettivo ingresso in Italia e alla successiva assunzione.

Sono esclusi dai piani:

- cittadini già residenti stabilmente in Italia o titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- lavoratori stranieri che abbiano già concluso percorsi formativi analoghi finanziati da altri Fondi interprofessionali o da risorse pubbliche per le stesse finalità;
- soggetti per i quali non sia possibile garantire la tracciabilità e la conformità dei dati anagrafici, della formazione svolta o del successivo inserimento lavorativo.

5. Risorse dell'Avviso

Le risorse, derivanti da quelle assegnate dall'INPS al Fondo, destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano ad € 1.200.000,00.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso, e delle effettive disponibilità residue nel plafond di dotazione dell'Avviso;
2. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

6. Parametri di contributo per i piani

Il contributo di Foncoop è riconosciuto per mezzo di un rimborso unitario massimo per ciascun partecipante all'intervento formativo che abbia concluso il percorso con successo (arrivo in Italia e inserimento lavorativo).

Il rimborso unitario massimo per partecipante non può in alcun caso eccedere la cifra di:

- € 3.500,00 per partecipante per i piani collegati a progetti formativi approvati dalla Commissione interministeriale che si trovino in fase di prima implementazione (*start up*);
- € 3.250,00 per partecipante per i piani collegati a progetti formativi approvati dalla Commissione interministeriale che siano già consolidati e riproposti in edizioni successive alla prima (*scale up*).

È previsto un massimale di contributo pari a € 45.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. Nel caso di piani pluriaziendali è previsto un massimale di € 200.000,00 per ciascun piano formativo.

L'ammontare complessivo del contributo richiesto per ciascun piano deve in ogni caso rispettare il parametro costo/ora formazione fissato in € 250 per ciascuna ora di formazione erogata.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Foncoop di cui all'articolo "14. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "5. Risorse dell'Avviso".

7. Costi e attività ammissibili

Il rimborso unitario massimo per partecipante include tutte le voci di spesa ammissibili tra le quali sono ricomprese quelle relative alle attività non-formativa o elementi propedeutici alla formazione – a mero titolo esemplificativo: analisi e rilevazione iniziali dei fabbisogni delle imprese; ideazione e progettazione dell'intervento, strutturazione del partenariato, coordinamento iniziale; presentazione del programma formativo alla Commissione interministeriale a fini autorizzativi; informazione, promozione e raccolta candidature nei paesi d'origine; selezione candidati e analisi dei fabbisogni formativi; aule, attrezzature e materiali didattici; gestione pratiche amministrative e logistiche per ingresso in Italia; gestione amministrativa e rendicontazione – e quelle relative alle attività formative – a mero titolo esemplificativo: erogazione della formazione civico-linguistica nei paesi d'origine; erogazione della formazione professionalizzante e sulla sicurezza nei paesi d'origine; erogazione della formazione integrativa post-arrivo in Italia; somministrazione e valutazione delle prove di verifica ai fini dell'attestazione; mediazione linguistica e tutoraggio durante la formazione.

Sono pertanto ammissibili al finanziamento anche le azioni formative di carattere

integrativo, adattivo o di inserimento, realizzate in Italia e finalizzate a completare, consolidare o aggiornare le competenze già acquisite nel Paese d'origine⁶.

Si specifica che non rientrano tra le voci oggetto di contributo le spese di:

- residenzialità durante la formazione pre-arrivo in Italia;
- viaggi di trasferimento dei lavoratori in Italia;
- accoglienza e residenzialità post arrivo.

Tali voci possono in ogni caso costituire quota di co-finanziamento da parte delle imprese che optano per l'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato (cfr. successivo punto 10), fermo restando relativa valorizzazione. Si ricorda che in caso di applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato, i costi relativi all'erogazione di formazione obbligatoria in tema di sicurezza non sono ammissibili al contributo. In tal caso, fermo restando il parametro costo / ora formazione, il monte ore di riferimento va computato al netto dell'attività formativa in tema di sicurezza.

Per la corretta compilazione del preventivo finanziario si rimanda al Manuale di gestione dell'avviso.

8. Riconoscimento del contributo

Previa verifica della regolarità amministrativa e documentale del piano da parte del Fondo, il rimborso unitario massimo per partecipante è riconosciuto esclusivamente ai percorsi conclusi con successo.

Un percorso è concluso con successo se il partecipante:

- ha completato il percorso formativo ottenendo le relative attestazioni;
- è giunto regolarmente in Italia a seguito di proposta nominativa del datore di lavoro e relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Immigrazione;
- è stato assunto dall'impresa nei termini previsti dal piano.

In ragione della natura sperimentale dell'iniziativa e degli elevati profili di rischio associati ai progetti di formazione transnazionali, il Fondo riconosce il rimborso per tutti i partecipanti effettivi⁷, a condizione che almeno il 75% di loro completi con successo il percorso

⁶ Tra le attività formative realizzate in Italia rientrano: l'allineamento delle competenze tecnico-professionali agli standard produttivi, di sicurezza e di qualità richiesti nel contesto italiano; l'acquisizione di competenze trasversali e relazionali necessarie alla piena integrazione nel luogo di lavoro e nella cultura cooperativa; la formazione linguistica e interculturale di adattamento; l'orientamento al contesto organizzativo, normativo e valoriale dell'impresa; la formazione sulla prevenzione, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁷ Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti ai corsi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall'attività

formativo, come sopra specificato.

Si specifica che al termine dei percorsi formativi risulta necessario il rilascio di una attestazione finale, così articolata:

- per i moduli di formazione professionale, un documento che attesti le competenze acquisite e l'esito della verifica finale;
- per i moduli di formazione civico-linguistica, un documento che certifichi il raggiungimento del livello di lingua italiana A1 e l'acquisizione delle competenze civiche previste. Tale attestazione dovrà essere prodotta in forma conforme a quanto previsto dalle Linee Guida ex art. 23 TUI.».

Ai fini della rendicontazione, Foncoop considera valido il rapporto di lavoro instaurato in Italia con regolare contratto di assunzione tra il lavoratore e l'impresa beneficiaria del contributo, sia esso a tempo determinato o indeterminato, a tempo parziale o full time. La condizione essenziale per l'ammissibilità dei costi e il riconoscimento del contributo è l'esistenza di un vincolo diretto di collegamento tra il partecipante-lavoratore e l'impresa.

8.1. Lavoratori in somministrazione

I rapporti di lavoro instaurati in regime di somministrazione possono essere ritenuti validi ai fini del riconoscimento del rimborso solo nel caso in cui l'Agenzia per il Lavoro somministratrice non abbia ricevuto dal proprio Fondo interprofessionale di adesione (es. Formatemp), o altri soggetti pubblici e/o privati, contributi aventi le medesime finalità e riferibili al medesimo lavoratore.

A tal proposito è richiesto al soggetto proponente di produrre apposita dichiarazione rilasciata dal Fondo di adesione dell'Agenzia per il Lavoro somministratrice che attesti la non sussistenza di altri contributi. Il Fondo si riserva la facoltà di riconoscere alla sola impresa aderente la parte residuale di spese ritenute ammissibili non già coperte da contributi eventualmente ricevuti dall'Agenzia per il Lavoro somministratrice e riferibile alla medesima progettualità e ai medesimi destinatari.

9. Accordo di condivisione sindacale

Il piano formativo aziendale concordato risulta da un accordo sottoscritto secondo quanto richiesto e previsto nel Protocollo di intesa per la condivisione dei piani formativi a valere sul Fondo Interprofessionale Foncoop del 27 luglio 2023 e pubblicato sul sito del Fondo.

Nel caso in cui in un piano siano previste attività di formazione organizzata per

formativa. Non possono essere oggetto di rimborso i costi riferibili a partecipanti che abbandonino le attività formative prima della loro conclusione e del conseguimento della relativa attestazione (*drop out*) o che in ogni caso abbiano frequentato meno del 70% delle ore previste.

conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione e/o obbligatorie per l'apprendistato saranno considerate ammissibili solo se:

- rispettino il limite percentuale previsto dalle Linee guida “*Modalità di predisposizione dei programmi di formazione \professionale e civico-linguistica e criteri per la loro valutazione*” della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del MLPS;
- rispettino quanto previsto dalle norme sugli aiuti di stato (Cfr Manuale di gestione).

Per la condivisione dell'accordo si rimanda a quanto indicato nel Protocollo, pubblicato sul sito nella pagina dell'Avviso. Si specifica che:

- nel caso di piani privi di RSU/RSA devono essere utilizzati esclusivamente i formati di sintesi del piano e di verbale (monoaziendale e pluriaziendale);
- devono essere inviati da parte delle imprese richiedenti, anche tramite soggetto delegato alla sottoscrizione, tramite PEC, esclusivamente ai destinatari e agli indirizzi identificati nel Protocollo e pubblicati sul sito;
- l'unica modalità operativa di comunicazione è l'invio delle PEC, anch'esse pubblicate sul sito.
- il silenzio/assenso si intende acquisito dopo i cinque gg lavorativi. Trascorso tale termine sarà possibile validare il piano. I 15 giorni riguardano la conclusione di tutto il processo, con eventuali dissensi o richieste di approfondimento.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito esclusivamente nel formulario on line attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione). Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre i termini di validazione del piano previsti.

Dovrà essere allegato nel formulario, anche in unico file, il verbale di condivisione, la sintesi di piano, l'eventuale delega alla sottoscrizione, le ricevute Pec di invio e di consegna a tutti i destinatari.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

10. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: “*Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014*” - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e

successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 e modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 167 del 30 giugno 2023 e Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2026; Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Regolamento (UE) 1408/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore della produzione dei prodotti agricoli modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 e prorogato fino al 31/12/2027; Regolamento (UE) 717/2014 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti «de minimis» nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, modificato dal Regolamento (UE) 2020/2008 dell'8 dicembre 2020 e Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82) in vigore dal 10 gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione “normativa” del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del Registro Nazionale Aiuti e alla registrazione del contributo da parte di Foncoop ai sensi dell'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

Si specifica che tra i costi ammissibili per il cofinanziamento del piano formativo sono ricompresi le spese per residenzialità durante la formazione nei paesi di origine, i costi vivi delle pratiche amministrative e logistiche per ingresso in Italia, i costi relativi al viaggio di trasferimento dei lavoratori dal paese d'origine all'Italia, le spese per l'accoglienza e la residenzialità in Italia.

11. Durata dei piani formativi

Le azioni previste dal piano devono essere realizzate nei tempi previsti dal programma formativo approvato dalla Commissione interministeriale. Eventuali estensioni dei termini saranno riconosciute da Foncoop solo previa approvazione da parte della Commissione Interministeriale.

Ai fini dell'erogazione del rimborso, i casi di successo devono essere rendicontati su base unitaria entro 60 giorni dalla data di chiusura delle attività e dalla formalizzazione del rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa.

12. Modalità e termini di partecipazione

Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere preventivamente registrati al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Foncoop* pubblicato sul sito.

I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi, oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal *“Manuale di gestione”* in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

Per i soggetti presentatori di cui all'art 4 quali Consorzi, ATI e ATS di imprese o enti di formazione da costituire o costituiti, Capogruppo, Contratti di Rete si deve procedere alla configurazione del Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull'utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l'utente ha l'onere di consultare:

- Manuale utente di registrazione;
- Manuale utente anagrafica;
- Manuale utente di gestione dei gruppi;
- Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Fondo di Rotazione;
- Manuale utente di gestione utenti;

Attivazione del formulario *on line* dal 23/02/2026 dalle ore 10:00.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “validazione piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attererà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato “validato”.

NB. Dopo la validazione né il piano né ogni altro elemento del medesimo potranno essere modificati o integrati.

Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e completare la procedura di presentazione entro e non oltre 7 giorni solari dalla scadenza. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono

presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto “valida e invia allegati”. Nel sistema il piano passerà allo stato “presentato”.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere esclusivamente caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l’eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

L’Avviso opera in modalità “aperta” su un arco di 18 mesi dalla pubblicazione: i piani possono essere presentati continuativamente, fino all’integrale utilizzo delle risorse stanziate.

Foncoop si riserva la facoltà di rifinanziare l’Avviso o estenderne i termini di durata a fronte di richieste eccedenti le attese. Analogamente è facoltà del Fondo di anticipare i termini di chiusura dell’Avviso a fronte di carenza di richieste. In entrambi i casi ne sarà data opportuna e tempestiva comunicazione tramite il sito istituzionale: www.foncoop.coop.

Foncoop si riserva altresì la facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

13. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. domanda di contributo direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. documentazione attestante l’approvazione del programma formativo transnazionale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 20/2023 e disciplinato dalle Linee Guida del 7 agosto 2024. La documentazione deve comprendere:
 - il parere della Commissione interministeriale prevista dall’art. 23 TUI;

- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che approva il programma transnazionale.
- 3. dichiarazione per ogni impresa beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
- 4. accordo di condivisione condiviso dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
- 5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di associazioni temporanee non ancora costituite, dichiarazione costituenda associazione temporanea direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
- 6. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di associazioni temporanee già costituite, consorzi, contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici atto di costituzione a norma di legge.

La documentazione prevista nei punti 1, 3 e 5 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

14. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande.

Oltre al requisito essenziale di cui all'Articolo 2 (programma formativo già approvato dall'apposita Commissione interministeriale convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ai fini del presente Avviso, costituiscono causa di inammissibilità dei piani le seguenti ipotesi:

1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso ed in particolare dagli artt. 3 e 4;
2. mancata corrispondenza tra quanto presentato nel piano e quanto previsto dal programma formativo approvato dalla Commissione interministeriale;
3. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 14 del presente Avviso;
4. mancato rispetto dei termini previsti ai fini della validazione dei piani e delle modalità di presentazione della documentazione previsti all'art. 14 del presente Avviso;
5. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, e 4 del capitolo 15;
6. assenza dell'accordo sindacale, delle ricevute di consegna delle PEC o non conformità alle prescrizioni di cui all' art. 7 del presente Avviso concernenti la condivisione sindacale;
7. assenza o irregolarità della sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, tali da determinare incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso e sottoscritto le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
8. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito *tasto di validazione*);
9. presentazione di documentazione manipolata, contraffatta o comunque alterata, anche rispetto ai modelli predisposti dal Fondo;
10. nel caso di aggregazioni fra soggetti proponenti (associazioni temporanee, consorzi, contratti di rete, Gruppi Paritetici), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "Manuale di Gestione Gruppi GIFOOP";
11. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 15;
12. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
13. aver reso informazioni false.

Nel corso della verifica di ammissibilità dei piani Foncoop si riserva di chiedere i necessari chiarimenti o integrazioni sulla documentazione presentata. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro 10 giorni solari dal ricevimento;

In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà l'esclusione dal finanziamento.

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti software:

- DIKE
- GoSign

I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell'ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software.

I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

Effetti dell'inammissibilità parziale dei piani pluraziendali:

qualora venisse dichiarata inammissibile la documentazione presentata da una o più imprese beneficiarie, il piano medesimo potrà essere considerato comunque ammissibile a condizione che l'esclusione della/e impresa/e non determini il venir meno del requisito della pluralità del piano e sempreché non determini alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato, che sia garantita la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati e che le attività formative previste possano considerarsi scindibili tra loro.

15. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

16. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

È facoltà del Fondo disporre la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 3 del presente Avviso mediante richiesta dell'estratto del certificato penale del casellario giudiziario (art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti). Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopramenzionata.

17. Convenzione

A seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purché abbia contezza che, in assenza dei requisiti di partecipazione di cui al presente Avviso, il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

18. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'art. 19, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Foncoop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria (cfr. Manuale di gestione).

19. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

È fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal "Manuale di Gestione Avviso" pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 17 del presente Avviso;
- realizzare il piano nelle modalità descritte e rispettare i tempi di realizzazione previsti nel programma formativo approvato dalla Commissione interministeriale;
- rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel "Manuale di Gestione Avviso";
- inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 60 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l'attuazione del piano formativo.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo e ad eventuali attività di valutazione di impatto dell'iniziativa condotte dal Fondo o da soggetti da questi incaricati. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al Fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano. Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice Etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.

20. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato al presente Avviso.

È possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

21. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è la responsabile dell'Area offerta formativa, Cecilia Olimpieri. Eventuali chiarimenti e informazioni relative all'Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:

avvisispeciali@foncoop.coop

Le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell'Avviso sul sito del Fondo.

22. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Foncoop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Foncoop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Foncoop.

23. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.